



LEPIDO ROCCO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

Premessa

Si specifica che tutti gli strumenti utilizzati dal lavoratore, intendendo con ciò PC, notebook, tablet, smartphone, risorse, e-mail ed altri strumenti con relativi software e applicativi (di seguito più semplicemente “Strumenti Informatici”), sono messi a disposizione dalla FONDAZIONE LEPIDO ROCCO per rendere la prestazione lavorativa.

Gli Strumenti Informatici, nonché le relative reti a cui è possibile accedere tramite gli stessi, sono domicilio informatico dell'Ente/Azienda.

Nell'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e del patrimonio informativo dell'Ente/Azienda il dipendente è tenuto ad usare la massima diligenza, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile.

Gli strumenti, le reti e le banche dati possono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio.

Comportamenti difformi possono causare gravi rischi alla sicurezza ed alla integrità dei sistemi informativi aziendali, e possono assumere rilevanza anche sotto il profilo civilistico e/o penale.

Le precauzioni di tipo tecnico predisposte dall'Ente/Azienda possono proteggere le informazioni durante il loro transito fra i sistemi della rete locale e la memorizzazione su sistemi server; nel caso in cui esse raggiungano fisicamente la postazione dell'utente finale, la loro protezione dipende esclusivamente da quest'ultimo.

L'Ente/Azienda garantisce a tutti gli incaricati un adeguato aggiornamento in merito ai rischi, alle procedure operative, alla prevenzione dei danni e, più in generale, alle problematiche relative alla sicurezza in materia di trattamento dei dati tramite l'utilizzo di elaboratori elettronici e dell'infrastruttura informatica aziendale.

Il presente Regolamento intende fornire ai dipendenti e collaboratori, denominati anche incaricati, le indicazioni per una corretta e adeguata gestione delle informazioni, in particolare attraverso l'uso di sistemi, applicazioni e strumenti informatici dell'Ente/Azienda.

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto a rispettare il Regolamento, che è reso disponibile mediante affissione nei luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

I dati personali e le altre informazioni dell'Utente/Incaricato registrati negli Strumenti o che si possono eventualmente raccogliere tramite il loro uso, sono utilizzati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio. Per tutela del patrimonio si intende altresì la sicurezza informatica e la tutela del sistema informatico. Tali informazioni sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, visto che il presente Regolamento costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, sempre nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation”.

Viene, infine, precisato che non sono installati o configurati sui sistemi informatici in uso agli utenti apparati hardware o strumenti software aventi come scopo il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento è redatto:

- alla luce della Legge 20.5.1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;
- in attuazione del Regolamento Europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation” (d’ora in avanti Reg. 679/2016 o GDPR);
- ai sensi delle “Linee guida del Garante per posta elettronica e internet” in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007;
- alla luce dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. Jobs Act) che modifica e rimodula la fattispecie integrante il divieto dei controlli a distanza, nella consapevolezza di dover tener conto, nell’attuale contesto produttivo, oltre agli impianti audiovisivi, anche degli altri strumenti *«dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori»* e di quelli *«utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa»*.

La finalità è quella di promuovere in tutto il personale una corretta “cultura informatica” affinché l’utilizzo degli Strumenti informatici e telematici forniti dall’Ente/Azienda sia conforme alle finalità per le quali sono state messe a disposizione del personale e nel pieno rispetto della legge. Si vuole fornire a tutto il personale le indicazioni necessarie con l’obiettivo principale di evitare il verificarsi di qualsiasi abuso o uso non conforme, muovendo dalla convinzione che la prevenzione dei problemi sia preferibile rispetto alla loro successiva correzione.

2 - Principi generali e di riservatezza nelle comunicazioni

2.1 I principi che sono a fondamento del presente Regolamento sono gli stessi espressi nel GDPR, e, precisamente:

- a) **il principio di necessità**, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite (art. 5 e 6 del Reg. 679/2016);
- b) **i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime** (art.5 commi 1 e 2), osservando il principio di pertinenza e non eccedenza. Il datore di lavoro deve trattare i dati "nella misura meno invasiva possibile"; le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti ed essere "mirate sull'area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza".

2.2 È riconosciuto al datore di lavoro di potere svolgere attività di monitoraggio, che nella fattispecie saranno svolte solo dall’Amministratore di Sistema, se presente, o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, sempre nel rispetto della succitata normativa.

2.3 Il dipendente si attiene alle seguenti regole di trattamento:

- a) È vietato comunicare a soggetti non specificatamente autorizzati i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, sanitari o altri dati, elementi e informazioni dei quali il dipendente / collaboratore viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e mansioni all’interno dell’Ente/Azienda. In caso di dubbio, è necessario accertarsi che il soggetto cui devono essere comunicati i dati sia o meno autorizzato a riceverli, mediante richiesta preventiva al Titolare del Trattamento od al DPO se presente.
- b) È vietata l’estrazione di originali e/o copie cartacee ed informatiche per uso personale di documenti, manuali, fascicoli, lettere, data base e quant’altro.

- c) È vietato lasciare incustoditi documenti, lettere, fascicoli, appunti e quant'altro possa contenere dati personali e/o informazioni quando il dipendente/collaboratore si allontana dalla postazione di lavoro. È vietato lasciare sulla postazione di lavoro (scrivania, bancone ecc.) materiali che non siano inerenti la pratica che si sta trattando in quel momento. Ciò vale soprattutto nel caso di lavoratori con mansioni di front office e di ricezione di persone estranee alla struttura.
- d) Per le riunioni e gli incontri con Genitori, Fornitori, Consulenti etc., sarebbe meglio utilizzare eventuali zone o sale dedicate.

3 - Tutela del lavoratore

- 3.1 Alla luce dell'art. 4, comma 1, L.n. 300/1970, la regolamentazione della materia indicata nell'art. 1 del presente Regolamento, non è finalizzata all'esercizio di un controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro ma solo a permettere a quest'ultimo di utilizzare sistemi informativi per fare fronte ad esigenze produttive od organizzative e di sicurezza nel trattamento dei dati personali.
- 3.2 È garantito al singolo lavoratore il controllo sui propri dati personali secondo quanto previsto dagli articoli 15-16-17-18-20-21-77 del Reg. 679/2016.

4 - Campo di applicazione

- 4.1 Il presente regolamento si applica a tutti i dipendenti, senza distinzione di ruolo e/o di livello, nonché a tutti i collaboratori dell'Ente/Azienda a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto.
- 4.2 Ai fini delle disposizioni dettate per l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche, per "utente" deve intendersi ogni dipendente e collaboratore in possesso di specifiche credenziali di autenticazione. Tale figura potrà anche venir indicata come "incaricato del trattamento".

5 - Gestione, assegnazione e revoca delle credenziali di accesso

- 5.1 Le credenziali di autenticazione per l'accesso alle risorse informatiche vengono assegnate dall'Amministratore di Sistema, se presente, o da persona delegata dal Titolare del Trattamento.
La richiesta di attivazione delle credenziali dovrà essere completa di generalità dell'utente ed elenco dei sistemi informativi per i quali deve essere abilitato l'accesso. Ogni successiva variazione delle abilitazioni di accesso ai sistemi informativi dovrà essere richiesta formalmente all'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento.
- 5.2 Le credenziali di autenticazioni consistono in un codice per l'identificazione dell'utente (altresì nominati username, nome utente o user id), assegnato dall'Amministratore di Sistema, se presente, o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, ed una relativa password decisa dall'utente. La password è personale e riservata e dovrà essere conservata e custodita dall'incaricato con la massima diligenza senza divulgarla.
- 5.3 La password deve essere di adeguata robustezza: deve essere composta da almeno 10 caratteri, formata da lettere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali. Non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'utente (username, nomi o date relative alla persona o ad un familiare).
- 5.4 È necessario procedere alla modifica della password a cura dell'utente al primo accesso e, successivamente, almeno ogni tre mesi.
- 5.5 Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente/collaboratore, il Titolare del Trattamento dovrà comunicare formalmente e preventivamente all'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, la data effettiva a partire dalla quale le credenziali saranno disabilitate.

6 - Utilizzo infrastruttura di rete e FileSystem

- 6.1 Per l'accesso alle risorse informatiche dell'Ente attraverso la rete locale, ciascun utente deve essere in possesso di credenziali di autenticazione secondo l'art. 5.
- 6.2 È assolutamente proibito accedere alla rete ed ai sistemi informativi utilizzando credenziali di altre persone.
- 6.3 L'accesso alla rete garantisce all'utente la disponibilità di condivisioni di rete (cartelle su server) nelle quali vanno inseriti e salvati i files di lavoro, organizzati per area/ufficio o per diversi criteri o per obiettivi specifici di lavoro. Gli Strumenti Informatici e tutte le cartelle di rete possono ospitare esclusivamente contenuti professionali. Pertanto è vietato il salvataggio sui server dell'Ente/Azienda, ovvero sugli Strumenti in dotazione, di documenti non inerenti l'attività lavorativa, quali a titolo esemplificativo documenti, fotografie, video, musica, pratiche personali, sms, mail personali, film e quant'altro. Ogni materiale personale rilevato dall'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento a seguito di interventi di sicurezza informatica ovvero di manutenzione/aggiornamento su server ed anche sugli Strumenti viene rimosso secondo le regole previste nel successivo punto 12 del presente Regolamento, ferma ogni ulteriore responsabilità civile, penale e disciplinare. Tutte le risorse di memorizzazione, diverse da quelle citate al punto precedente, non sono sottoposte al controllo regolare dell'Amministratore di Sistema e non sono oggetto di backup periodici. A titolo di esempio e non esaustivo si citano: il disco C: o altri dischi locali dei singoli PC, la cartella "Documenti" o "Desktop" dell'utente, gli eventuali dispositivi di memorizzazione locali o di disponibilità personale come Hard disk portatili o NAS ad uso esclusivo. Tutte queste aree di memorizzazione non devono ospitare dati di interesse, poiché non sono garantite la sicurezza e la protezione contro l'eventuale perdita di dati. Pertanto la responsabilità dei salvataggi dei dati ivi contenuti è a carico del singolo utente.
- 6.4 Senza il consenso del Titolare del Trattamento, è vietato trasferire documenti elettronici contenenti dati personali dai sistemi informativi e Strumenti dell'Ente a device esterni (hard disk, chiavette, CD, DVD e altri supporti).
- 6.5 Senza il consenso del Titolare del Trattamento è vietato salvare documenti elettronici dell'Ente (ad esempio pervenuti via mail o salvati sul Server o sullo Strumento in dotazione) su repository esterne (quali ad esempio Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer, ecc.) ovvero inviandoli a terzi via posta elettronica o con altri sistemi. In caso di necessità l'Ente dovrà mettere a disposizione modalità in linea con le presenti direttive.
- 6.6 Con regolare periodicità, ciascun utente provvede alla pulizia degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati, essendo infatti necessario evitare un'archiviazione ridondante.
- 6.7 L'Ente/Azienda mette a disposizione dei propri utenti la possibilità di accedere alle proprie risorse informatiche anche dall'esterno. L'accesso mediante VPN, o altra modalità, viene concesso a consulenti, professionisti, tecnici che nell'ambito di un rapporto contrattuale con l'Ente/Azienda necessitino di accedere a determinate risorse informatiche. Viene concesso, altresì, a dipendenti e funzionari dell'Ente/Azienda che necessitino di svolgere compiti specifici, pur non essendo presenti in sede. Le richieste di abilitazione all'accesso mediante VPN, o altra modalità congrua, dovranno seguire le prescrizioni del punto 5.
- 6.8 All'interno delle sedi lavorative è resa disponibile anche una rete senza fili, c.d. "WiFi". Tali reti consentono l'accesso alle risorse e ad internet per i dispositivi non connessi alla rete LAN mediante cavo. L'accesso mediante rete WiFi viene concesso a dipendenti, consulenti, professionisti, tecnici che nell'ambito di un rapporto contrattuale con l'Ente necessitino di accedere a determinate risorse informatiche. L'impostazione della connessione WiFi sarà effettuata dall'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento.
- 6.9 L'Amministratore di Sistema, se presente, od una persona delegata dal Titolare del Trattamento, si riserva la facoltà di negare o interrompere l'accesso alla rete mediante dispositivi non adeguatamente protetti e/o aggiornati, che possano costituire una concreta minaccia per la sicurezza informatica.

I log di accesso al sistema o alla intranet sono registrati e possono essere oggetto di controllo da parte del Titolare del trattamento, attraverso l'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio.

I controlli possono avvenire secondo le disposizioni previste al successivo punto 12 del presente Regolamento.

Le informazioni così raccolte sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compresa la verifica del rispetto del presente Regolamento, che costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 "General Data Protection Regulation".

7 - Utilizzo degli Strumenti elettronici

- 7.1 Il dipendente/collaboratore è consapevole che gli Strumenti forniti sono di proprietà dell'Ente/Azienda e devono essere utilizzati esclusivamente per rendere la prestazione lavorativa. Ognuno è responsabile dell'utilizzo delle dotazioni informatiche ricevute in assegnazione. Ogni utilizzo non inerente l'attività lavorativa è vietato in quanto può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. Ciascun dipendente /collaboratore si deve quindi attenere alle seguenti regole di utilizzo degli Strumenti.
- 7.2 Gli strumenti informatici devono essere custoditi con cura da parte degli assegnatari evitando ogni possibile forma di danneggiamento e segnalando tempestivamente all'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, ogni malfunzionamento e/o danneggiamento. Non è consentita l'attivazione della password di accensione (BIOS), senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento.
- 7.3 Non è consentito all'utente modificare le caratteristiche hardware e software impostate sugli Strumenti assegnati, salvo preventiva autorizzazione da parte dell'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento.
- 7.4 L'utente è tenuto a scollegarsi dal sistema, o bloccare l'accesso, ogni qualvolta sia costretto ad assentarsi dal locale nel quale è ubicata la stazione di lavoro (PC) o nel caso ritenga di non essere in grado di presidiare l'accesso alla medesima: lasciare un PC incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l'indebito uso.
- 7.5 Non è consentita l'installazione di programmi diversi da quelli autorizzati dall'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento.
- 7.6 È obbligatorio consentire l'installazione degli aggiornamenti di sistema che vengono proposti automaticamente, al primo momento disponibile, in modo tale da mantenere il PC sempre protetto.
- 7.7 È vietato utilizzare il PC per l'acquisizione, la duplicazione e/o la trasmissione illegale di opere protette da copyright.
- 7.8 È vietato l'utilizzo di supporti di memoria (chiavi USB, CD, DVD o altri supporti) per il salvataggio di dati trattati tramite gli Strumenti, salvo che il supporto utilizzato sia stato fornito dall'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento. In tale caso, il supporto fornito può essere utilizzato esclusivamente per finalità lavorative.
- 7.9 È vietato connettere al PC qualsiasi periferica non autorizzata preventivamente dall'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento (ad esempio, ma non limitatamente a, smartphone, fotocamere, webcam, stampanti).
- 7.10 È vietato connettere alla rete locale qualsiasi dispositivo (PC esterni, router, switch, modem, stampanti, etc.) non autorizzato preventivamente dall'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento.
- 7.11 Nel caso in cui l'utente dovesse notare comportamenti anomali del PC, l'utente è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Amministratore di Sistema o a persona delegata dal Titolare del Trattamento.

I log relativi all'utilizzo di Strumenti, reperibili nella memoria degli Strumenti stessi ovvero sui Server o sui router, nonché i file con essi trattati sono registrati e possono essere oggetto di controllo da parte del Titolare del trattamento, attraverso l'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio.

I controlli possono avvenire secondo le disposizioni previste al successivo punto 12 del presente Regolamento.

Le informazioni così raccolte sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compresa la verifica del rispetto del presente Regolamento, che costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 "General Data Protection Regulation".

8 - Utilizzo di Internet

Le regole di seguito specificate sono adottate anche ai sensi delle "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007.

Ciascun dipendente /collaboratore si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi.

- 8.1 È ammessa solo la navigazione in siti considerati correlati con la prestazione lavorativa, ad es. i siti istituzionali, i siti degli Enti locali, di fornitori e partner.
- 8.2 È vietato compiere azioni che siano potenzialmente in grado di arrecare danno all'Ente/Azienda, ad esempio, il download o l'upload di file audio e/o video, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o, comunque, estranee all'attività lavorativa.
- 8.3 È vietato a chiunque il download di qualunque tipo di software gratuito (freeware) o shareware prelevato da siti Internet, se non espressamente autorizzato dall' Amministratori di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento.
- 8.4 L'Ente/Azienda si riserva di bloccare l'accesso a siti "a rischio" attraverso l'utilizzo di blacklist pubbliche in continuo aggiornamento e di predisporre filtri, basati su sistemi euristici di valutazione del livello di sicurezza dei siti web remoti, tali da prevenire operazioni potenzialmente pericolose o comportamenti impropri. In caso di blocco accidentale di siti di interesse, potrà contattare l'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento per uno sblocco selettivo.
- 8.5 Nel caso in cui, per ragioni di servizio, si necessiti di una navigazione libera dai filtri, è necessario richiedere lo sblocco mediante una mail indirizzata all'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, ed in copia al DPO se presente, nella quale siano indicati chiaramente: motivo della richiesta, utente e postazione da cui effettuare la navigazione libera, intervallo di tempo richiesto per completare l'attività. L'utente, nello svolgimento delle proprie attività, deve comunque tenere presente in modo particolare i punti 13 e 14 del presente regolamento. Al termine dell'attività l'Amministratore di Sistema o la persona delegata dal Titolare del Trattamento ripristinerà i filtri alla situazione iniziale.
- 8.6 È tassativamente vietata l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione , con il rispetto delle normali procedure di acquisto.
- 8.7 È assolutamente vietato l'utilizzo di abbonamenti privati per effettuare la connessione a Internet tranne in casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione della Direzione.
- 8.8 È assolutamente vietata la partecipazione a Forum non professionali, ai Social Network, l'utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames).
- 8.9 È consentito l'uso di strumenti di messaggistica istantanea, per permettere una efficace e comoda comunicazione tra i colleghi, mediante i soli strumenti autorizzati dall'Amministratore di Sistema o da

persona delegata dal Titolare del Trattamento. Tali strumenti hanno lo scopo di migliorare la collaborazione tra utenti aggiungendo un ulteriore canale comunicativo rispetto agli spostamenti fisici, alle chiamate telefoniche ed e-mail. È consentito un utilizzo legato esclusivamente a scopi professionali. Anche su tali strumenti di messaggistica istantanea è attivo il monitoraggio e la registrazione dell'attività degli utenti, secondo le disposizioni dei punti 13 e 14 del presente regolamento.

- 8.10 Per motivi tecnici e di buon funzionamento del sistema informatico è buona norma, salvo comprovata necessità, non accedere a risorse web che impegnino in modo rilevante banda, come a titolo esemplificativo: filmati (tratti da youtube, siti di informazione, siti di streaming ecc.) o web radio, in quanto possono limitare e/o compromettere l'uso della rete agli altri utenti.

Si informa che l'Ente/Azienda, per il tramite dell'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, non effettua il controllo sistematico delle pagine web visualizzate dal singolo Utente, né controlla con sistemi automatici i dati di navigazione dello stesso.

Si informa tuttavia che al fine di garantire il Servizio Internet e la sicurezza dei sistemi informativi, nonché per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio le, l'Ente/Azienda può registrare per un massimo di 365 giorni i dati di navigazione (file di log riferiti al traffico web).

Eventuali controlli avverranno nelle forme indicate al successivo punto 12 del presente Regolamento. Le informazioni così raccolte sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compresa la verifica del rispetto del presente Regolamento, che costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 "General Data Protection Regulation".

9 - Utilizzo della posta elettronica

Le regole di seguito specificate sono adottate anche ai sensi delle "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007.

Ciascun dipendente/collaboratore si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo dell'indirizzo di Posta elettronica.

- 9.1 Ad ogni utente viene fornito un account e-mail, generalmente coerente con il modello *XXXXX:XXXX@dominio dell'azienda*. L'utilizzo dell'e-mail deve essere limitato esclusivamente a scopi lavorativi, ed è assolutamente vietato ogni utilizzo di tipo privato. L'utente a cui è assegnata una casella di posta elettronica è responsabile del corretto utilizzo della stessa.
- 9.2 L'Ente fornisce, altresì, delle caselle di posta elettronica associate a ciascuna unità organizzativa, ufficio o gruppo di lavoro il cui utilizzo è da preferire rispetto alle e-mail nominative qualora le comunicazioni siano di interesse collettivo: questo per evitare che degli utenti singoli mantengano l'esclusività su alcuni dati.
- 9.3 L'iscrizione a mailing-list o newsletter esterne con l'indirizzo ricevuto è concessa esclusivamente per motivi professionali. Prima di iscriversi occorre verificare anticipatamente l'affidabilità del sito che offre il servizio.
- 9.4 Allo scopo di garantire sicurezza alla rete le, evitare di aprire messaggi di posta in arrivo da mittenti di cui non si conosce l'identità o con contenuto sospetto o insolito, oppure che contengano allegati di tipo *.exe, *.com, *.vbs, *.htm, *.scr, *.bat, *.js e *.pif. È necessario porre molta attenzione, inoltre, alla credibilità del messaggio e del mittente per evitare casi di phishing o frodi informatiche. In qualunque situazione di incertezza contattare l'Amministratore di Sistema o la persona delegata dal Titolare del Trattamento per una valutazione dei singoli casi.
- 9.5 Non è consentito diffondere messaggi del tipo "catena di S. Antonio" o di tipologia simile anche se il contenuto sembra meritevole di attenzione; in particolare gli appelli di solidarietà e i messaggi che informano dell'esistenza di nuovi virus. In generale è vietato l'invio di messaggi pubblicitari di prodotti di qualsiasi tipo.
- 9.6 Nel caso fosse necessario inviare allegati "pesanti" (fino a 10MB) è opportuno ricorrere prima alla compressione dei file originali in un archivio di formato .zip o equivalenti. Nel caso di allegati ancora

più voluminosi è necessario rivolgersi all'Amministratore di Sistema o alla persona delegata dal Titolare del Trattamento.

- 9.7 Nel caso in cui fosse necessario inviare a destinatari esterni messaggi contenenti allegati con dati personali o dati personali sensibili, è obbligatorio che questi allegati vengano preventivamente resi inintelligibili attraverso crittazione con apposito software (archiviazione e compressione con password). La password di cifratura deve essere comunicata al destinatario attraverso un canale diverso dalla mail (ad esempio per lettera o per telefono) e mai assieme ai dati criptati. Tutte le informazioni, i dati personali e/o sensibili di competenza possono essere inviati soltanto a destinatari - persone o Enti – qualificati e competenti.
- 9.8 Non è consentito l'invio automatico di e-mail all'indirizzo e-mail privato (attivando per esempio un "inoltro" automatico delle e-mail entranti), anche durante i periodi di assenza (es. ferie, malattia, infortunio ecc.). In questa ultima ipotesi, è raccomandabile utilizzare un messaggio "Out of Office" facendo menzione di chi, all'interno dell'Ente, assumerà le mansioni durante l'assenza, oppure indicando un indirizzo di mail alternativo preferibilmente di tipo collettivo, tipo ufficio....@ Dominio Azienda. rivolgersi all'Amministratore di Sistema od alla persona delegata dal Titolare del Trattamento per tale eventualità.
- 9.9 In caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, qualora non fosse possibile attivare la funzione auto-reply o l'inoltro automatico su altre caselle e si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, il titolare della casella di posta ha la facoltà di delegare un altro dipendente (fiduciario) per verificare il contenuto di messaggi e per inoltrare al Titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Sarà compito del Titolare del Trattamento assicurarsi che sia redatto un verbale attestante quanto avvenuto e che si sia informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;
- 9.10 La diffusione massiva di messaggi di posta elettronica deve essere effettuata esclusivamente per motivi inerenti il servizio, possibilmente su autorizzazione del Titolare del Trattamento. Per evitare che le eventuali risposte siano inoltrate a tutti, generando traffico eccessivo ed indesiderato, i destinatari dovranno essere messi in copia nascosta (Bcc o Ccn) se la tipologia del messaggio lo consente.
- 9.11 È vietato inviare messaggi di posta elettronica in nome e per conto di un altro utente, salvo sua espressa autorizzazione;
- 9.12 La casella di posta elettronica personale deve essere mantenuta in ordine, cancellando messaggi e documenti la cui conservazione non è più necessaria. Anche la conservazione di messaggi con allegati pesanti è da evitare per quanto possibile, preferendo, in alternativa, il salvataggio dell'allegato sulle condivisioni.
- 9.13 I messaggi in entrata vengono sistematicamente analizzati alla ricerca di virus e malware e per l'eliminazione dello spam. I messaggi che dovessero contenere virus vengono eliminati dal sistema e il mittente/destinatario viene avvisato mediante messaggio specifico.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 2214 del Codice civile e dell'articolo 22 del Dpr 600/73, l'Ente/Azienda deve conservare per dieci anni (od in casi particolari fino alla cessata necessità) tutti i messaggi di posta elettronica a contenuto di rilevanza giuridica provenienti da e/o diretti a domini della stessa.

Si informa altresì che l'Ente/Azienda, per il tramite dell'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, non controlla sistematicamente il flusso di comunicazioni mail né è dotato di sistemi per la lettura o analisi sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail.

Tuttavia, in caso di assenza improvvisa o prolungata del dipendente ovvero per imprescindibili esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio le ovvero per motivi di sicurezza del sistema informatico, l'Ente/Azienda per il tramite dell'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento può, secondo le procedure indicate successivo punto 12 del presente Regolamento, accedere all'account di posta elettronica, prendendo visione dei messaggi, salvando o cancellando file.

Si informa che, in caso di cessazione del rapporto lavorativo, la mail affidata all'incaricato verrà disattivata immediatamente. Il sistema in ogni caso genererà una risposta automatica al mittente, informando che la casella di posta elettronica è stata disattivata.

Le informazioni eventualmente raccolte sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compresa la verifica del rispetto del presente Regolamento, che costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 "General Data Protection Regulation".

10 - Utilizzo dei telefoni, fax, fotocopiatrici, scanner e stampanti

Il dipendente è consapevole che gli Strumenti di stampa, così come anche il telefono, sono di proprietà dell'Ente/Azienda e sono resi disponibili all'utente per rendere la prestazione lavorativa. Pertanto ne viene concesso l'uso esclusivamente per tale fine.

- 10.1 Il telefono eventualmente affidato all'utente è uno strumento di lavoro. Ne viene concesso l'uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa e non sono quindi consentite comunicazioni a carattere personale e/o non strettamente inerenti l'attività lavorativa stessa. La ricezione o l'effettuazione di comunicazioni a carattere personale è consentito solo nel caso di comprovata necessità ed urgenza.
- 10.2 Qualora venisse assegnato un cellulare all'utente, quest'ultimo sarà responsabile del suo utilizzo e della sua custodia. Ai cellulari e smartphone si applicano le medesime regole sopra previste per gli altri dispositivi informatici (cfr. 7 "Utilizzo di personal computer"), per quanto riguarda il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza informatica. In particolare si raccomanda il rispetto delle regole per una corretta navigazione in Internet (cfr. 8), se consentita.
- 10.3 Per gli smartphone è vietata l'installazione e l'utilizzo di applicazioni (o altresì denominate "app" nel contesto degli smartphone) diverse da quelle autorizzate dall'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento.
- 10.4 È vietato l'utilizzo dei fax per fini personali, tanto per spedire quanto per ricevere documentazione.
- 10.5 È vietato l'utilizzo delle fotocopiatrici per fini personali, salvo preventiva ed esplicita autorizzazione da parte della Direzione.
- 10.6 Per quanto concerne l'uso delle stampanti gli utenti sono tenuti a:
 - 10.6.1 Stampare documenti solo se strettamente necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni operative;
 - 10.6.2 Prediligere le stampanti di rete condivise, rispetto a quelle locali/personali, per ridurre l'utilizzo di materiali di consumo (toner ed altri consumabili);
 - 10.6.3 Prediligere la stampa in bianco/nero e fronte/retro al fine di ridurre i costi.

- 10.7 Nel caso in cui si rendesse necessaria la stampa di informazioni riservate l'utente dovrà presidiare il dispositivo di stampa per evitare la possibile perdita o divulgazione di tali informazioni a persone terze non autorizzate.

11 – Assistenza agli utenti e manutenzioni

- 11.1 L'Amministratore di Sistema o la persona delegata dal Titolare del Trattamento può accedere ai dispositivi informatici sia direttamente, sia mediante software di accesso remoto, per i seguenti scopi:
- verifica e risoluzione di problemi sistemistici ed applicativi, su segnalazione dell'utente finale.
 - verifica del corretto funzionamento dei singoli dispositivi in caso di problemi rilevati nella rete.
 - richieste di aggiornamento software e manutenzione preventiva hardware e software.
- 11.2 Gli interventi tecnici possono avvenire previo consenso dell'utente, quando l'intervento stesso richiede l'accesso ad aree personali dell'utente stesso. Qualora l'intervento tecnico in loco o in remoto non necessiti di accedere mediante credenziali utente, l'Amministratore di Sistema o la persona delegata dal Titolare del Trattamento è autorizzato ad effettuare gli interventi senza il consenso dell'utente cui la risorsa è assegnata.
- 11.3 L'accesso in teleassistenza sui PC della rete richiesto da terzi (fornitori e/o altri) deve essere autorizzato dall'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, per le verifiche delle modalità di intervento per il primo accesso. Le richieste successive, se effettuate con la medesima modalità, possono essere gestite autonomamente dall'utente finale.
- 11.4 Durante gli interventi in teleassistenza da parte di operatori terzi, l'utente richiedente o l'Amministratore di Sistema o la persona delegata dal Titolare del Trattamento devono presenziare la sessione remota, in modo tale da verificare ed impedire eventuali comportamenti non conformi al presente regolamento.

12 - Controlli sugli Strumenti (art. 6.1 Provv. Garante, ad integrazione dell'Informativa art. 13 Reg. 679/2016)

- 12.1 Poiché in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia il datore di lavoro, sia il singolo lavoratore sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, l'Ente/Azienda verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico. Il datore di lavoro, infatti, può avvalersi legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, comma 2), di sistemi che consentono indirettamente il controllo a distanza (c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori. Resta ferma la necessità di rispettare le procedure di informazione e di consultazione di lavoratori e sindacati in relazione all'introduzione o alla modifica di sistemi automatizzati per la raccolta e l'utilizzazione dei dati, nonché in caso di introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare i movimenti o la produttività dei lavoratori. I controlli devono essere effettuati nel rispetto dell'art. 2.2 del presente Regolamento e dei seguenti principi:
- **Proporzionalità:** il controllo e l'estensione dello stesso dovrà rivestire, in ogni caso, un carattere adeguato, pertinente e non eccessivo rispetto alla/alle finalità perseguite, ma resterà sempre entro i limiti minimi.
 - **Trasparenza:** l'adozione del presente Regolamento ha l'obiettivo di informare gli utenti sui diritti ed i doveri di entrambe le parti.
 - **Pertinenza e non eccedenza:** ovvero evitando un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali dei lavoratori, così come la possibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati.
- 12.2 L'uso degli Strumenti Informatici dell'Ente/Azienda può lasciare traccia delle informazioni sul relativo uso, come analiticamente spiegato nei riquadri di cui ai punti 6 – 7 – 8 – 9 del presente Regolamento. Tali informazioni, che possono contenere dati personali eventualmente anche sensibili dell'Utente, possono essere oggetto di controlli da parte dell'Ente/Azienda, per il tramite

dell'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, volti a garantire esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio, nonché per la sicurezza e la salvaguardia del sistema informatico, per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi (ad es. aggiornamento / sostituzione / implementazione di programmi, manutenzione hardware, etc.). Gli interventi di controllo sono di due tipi (di seguito descritti al punto 12.3 e 12.4) e possono permettere all'Ente/Azienda di prendere indirettamente cognizione dell'attività svolta con gli Strumenti.

12.3 *Controlli per la tutela del patrimonio , nonché per la sicurezza e la salvaguardia del sistema informatico. Controlli per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi (ad es. aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware, ecc.).*

Qualora per le finalità qui sopra descritte risulti necessario l'accesso agli Strumenti e alle risorse informatiche e relative informazioni descritte ai punti 6 – 7 – 8 – 9 il Responsabile del Trattamento dei dati personali per il tramite dell'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, si atterrà al processo descritto qui di seguito (se e in quanto compatibile con lo Strumento oggetto di controllo).

- i. Avviso generico a tutti i dipendenti della presenza di comportamenti anomali che possono mettere a rischio la sicurezza del sistema informativo e richiamo all'esigenza di attenersi al rispetto del presente Regolamento.
- ii. Successivamente, dopo almeno 7 giorni, se il comportamento anomalo persiste, l'Ente potrà autorizzare il personale addetto al controllo, potendo così accedere alle informazioni descritte ai punti 6 – 7 – 8 – 9 con possibilità di rilevare files trattati, siti web visitati, software installati, documenti scaricati, statistiche sull'uso di risorse ecc. nel corso dell'attività lavorativa. Tale attività potrà essere effettuata in forma anonima ovvero tramite controllo del numero IP, dell'Utente e con l'identificazione del soggetto che non si attiene alle istruzioni impartite.
- iii. Qualora il rischio di compromissione del sistema informativo sia imminente e grave a tal punto da non permettere l'attesa dei tempi necessari per i passaggi procedurali descritti ai punti 1 e 2, il Responsabile del Trattamento, unitamente all'Amministratore di Sistema o da persona delegata dal Titolare del Trattamento, potrà intervenire senza indugio sullo strumento da cui proviene la potenziale minaccia prendendo tutte le misure tecnicamente necessarie alla soluzione del problema.

12.4 *Controlli per esigenze produttive e di organizzazione*

Per esigenze produttive e di organizzazione si intendono – fra le altre – l'urgente ed improrogabile necessità di accedere a files o informazioni lavorative di cui si è ragionevolmente certi che siano disponibili su risorse informatiche di un Utente (quali file salvati, posta elettronica, chat, SMS, ecc) che non sia reperibile, in quanto ad esempio assente, temporaneamente irreperibile ovvero cessato.

Qualora risulti necessario l'accesso alle risorse informatiche e relative informazioni descritte ai punti 6 – 7 – 8 – 9 il Responsabile del trattamento dei dati personali, per il tramite dell'Amministratore di Sistema o di persona delegata dal Titolare del Trattamento, si atterrà alla procedura descritta qui di seguito (se e in quanto compatibile con lo Strumento oggetto di controllo).

- i. Redazione di un atto da parte della Direzione che compri le necessità produttive e di organizzazione che richiedano l'accesso allo Strumento.
- ii. Incarico all'Amministratore di sistema o ad persona delegata dal Titolare del Trattamento di accedere alla risorsa con credenziali di Amministratore oppure tramite l'azzeramento e la contestuale creazione di nuove credenziali di autenticazione dell'Utente interessato, con avviso che al primo accesso alla risorsa, lo stesso dovrà inserire nuove credenziali.
- iii. Redazione di un verbale che riassume i passaggi precedenti.
- iv. In ogni caso l'accesso ai documenti presenti nella risorsa è limitato a quanto strettamente indispensabile alle finalità produttive e di organizzazione del lavoro.
- v. Qualora indirettamente si riscontrino file o informazioni anche personali, esse potranno essere altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, considerato che il presente Regolamento costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli,

sempre nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation”.

Tutti i controlli sopra descritti avvengono nel rispetto del principio di necessità e non eccedenza rispetto alle finalità descritte nel presente Regolamento. Dell’attività sopra descritta viene redatto verbale, sottoscritto dal Responsabile del Trattamento e dall’Amministratore di Sistema o dalla persona delegata dal Titolare del Trattamento che ha svolto l’attività. In caso di nuovo accesso da parte dell’utente allo Strumento informatico oggetto di controllo, lo stesso dovrà avvenire previo rilascio di nuove credenziali (salvo diverse esigenze tecniche).

Qualora indirettamente si riscontrino file o informazioni anche personali, esse potranno essere altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, considerato che il presente Regolamento costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, sempre nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 “General Data Protection Regulation”.

13 - Conservazione dei dati di navigazione internet

- 13.1 In riferimento agli articoli 5 e 6 del Reg. 679/2016 e in applicazione ai principi di diritto di accesso, legittimità, proporzionalità, sicurezza ed accuratezza e conservazione dei dati, le informazioni relative all’accesso ad Internet e al traffico telematico (log di sistema e del server proxy), la cui conservazione non sia necessaria, saranno cancellati entro al massimo 180 giorni dalla loro produzione.
- 13.2 In casi eccezionali – ad esempio: per esigenze tecniche o di sicurezza; o per l’indispensabilità dei dati rispetto all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria o, infine, all’obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria – è consentito il prolungamento dei tempi di conservazione limitatamente al soddisfacimento delle esigenze sopra esplicitate.
- 13.3 L’Ente/Azienda si impegna ad applicare le misure di sicurezza nel trattamento e nella conservazione di tale tipologia di dati alla luce di quanto stabilito dal Legislatore.

14 - Partecipazioni a Social Media

- 14.1 L’eventuale utilizzo a fini promozionali e commerciali di Facebook, Twitter, Linkedin, dei blog e dei forum, anche professionali, (ed altri siti o social media) è gestito ed organizzato esclusivamente dall’Ente/Azienda attraverso specifiche direttive ed istruzioni operative al personale a ciò espressamente addetto, rimanendo escluse iniziative individuali da parte dei singoli utenti o collaboratori.
- 14.2 Fermo restando il diritto della persona alla libertà di espressione, l’Ente ritiene comunque opportuno indicare agli utenti alcune regole comportamentali, al fine di tutelare tanto la propria immagine ed il patrimonio, anche immateriale, quanto i propri collaboratori, i propri clienti e fornitori, gli altri partners, oltre che gli stessi utenti utilizzatori dei social media, fermo restando che è vietata la partecipazione agli stessi social media durante l’orario di lavoro.
- 14.3 Il presente articolo deve essere osservato dall’Utente sia che utilizzi dispositivi messi a disposizione dall’Ente/Azienda, sia che utilizzi propri dispositivi, sia che partecipi ai social media a titolo personale, sia che lo faccia per finalità professionali, come dipendente dell’Ente/Azienda.
- 14.4 La condivisione dei contenuti nei social media deve sempre rispettare e garantire la segretezza sulle informazioni considerate dall’Ente/Azienda riservate ed in genere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulle informazioni inerenti attività, dati contabili, finanziari, progetti, procedimenti svolti o in svolgimento presso gli uffici. Inoltre, ogni comunicazione e divulgazione di contenuti dovrà essere effettuata nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d’autore, sia di terzi che dell’Ente/Azienda. L’utente, nelle proprie comunicazioni, non potrà quindi inserire il nominativo e il logo dell’Ente/Azienda, né potrà pubblicare disegni, modelli od altro connesso ai citati diritti. Ogni deroga a quanto sopra disposto potrà peraltro avvenire solo previa specifica autorizzazione della Direzione.
- 14.5 L’utente deve garantire la tutela della riservatezza e dignità delle persone; di conseguenza, non potrà comunicare o diffondere dati personali (quali dati anagrafici, immagini, video, suoni e voci) di colleghi

e in genere di collaboratori, se non con il preventivo personale consenso di questi, e comunque non potrà postare nei social media immagini, video, suoni e voci registrati all'interno dei luoghi di lavoro, se non con il preventivo consenso della Direzione.

- 14.6 Qualora l'utente intenda usare social network, blog, forum su questioni anche indirettamente professionali (es. post su prodotti, servizi, fornitori, partner, ecc.) egli esprimerà unicamente le proprie opinioni personali; pertanto, ove necessario od opportuno per la possibile connessione con l'Ente/Azienda, in particolare in forum professionali, l'utente dovrà precisare che le opinioni espresse sono esclusivamente personali e non riconducibili all'Ente/Azienda.

15 - Norme finali

- 15.1 La pubblicazione, a cura del Titolare del Trattamento dei dati, avverrà nelle seguenti forme:
affissione nei luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
- 15.2 Tutti gli utenti possono proporre integrazioni e modifiche al presente Regolamento tramite comunicazione al Titolare del Trattamento dei dati e/o alla Direzione.